

Regolamento per l'adozione delle aree verdi pubbliche della città di Afragola

Art. 1. Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).
2. L'Amministrazione Comunale con l'iniziativa di cui al comma precedente si propone di:
 - a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - b) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - c) stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - d) generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - e) creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - f) recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - g) incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.
3. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 2. Oggetto e disciplina

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento e specificati al successivo art. 5.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normative vigenti.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
7. L'adozione dell'area verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico, ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate nella Convenzione di cui al precedente comma 4.

Art. 3. Aree ammesse

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:
 - a) Aiuole;
 - b) Giardini;
 - c) Fioriere ed aiuole mobili, ivi incluse quelle donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale;
 - d) Aree attrezzate;
 - e) Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
 - f) Aree di pertinenza dei plessi scolastici di proprietà comunale;
 - g) Aree del centro storico;
 - h) Altri spazi a verde.
2. Presso le gli uffici del Settore Servizi alla Città, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito web istituzionale del Comune di Afragola (www.comune.afragola.na.it), è possibile consultare gli elenchi delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione.
3. Gli elenchi, di cui al comma 2, non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi di proprietà del Comune, previo parere positivo del Settore Servizi alla Città del Comune di Afragola, il quale può avvalersi di altri uffici qualora ne determini la competenza.
4. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola manutenzione e quelle da attrezzare, avente valore di indicazione di massima in quanto non esaustivo, sarà fornito dal Settore Servizi alla Città di concerto con gli altri uffici eventualmente competenti.
5. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 5, punto 2 è disponibile come Allegato 1 del presente Regolamento. Detto elenco non costituisce carattere tassativo, ma è suscettibile di integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti, previo parere positivo del Settore Servizi alla Città. Ove dette integrazioni siano suscettibili di avere valenza generale, l'Elenco di cui al presente comma è modificato secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 4. Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - a) cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
 - b) organizzazioni di volontariato;
 - c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d) soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - e) istituzioni ed enti pubblici.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

Art. 5. Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
 - b) la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
 - c) la creazione di orti urbani destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante, secondo le specifiche "Linee Guida" da adottare con atto successivo.
2. I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con il Settore Servizi alla Città.
 3. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

Art. 6. Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata agli uffici del Settore Servizi alla Città, secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 2 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. Una apposita Commissione, composta da funzionari del Settore Servizi alla Città, del Settore Assetto del Territorio ed Opere Pubbliche e del Settore Finanziario, esaminata la richiesta esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.
3. Esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, la Giunta Comunale, previo parere della Commissione di cui al comma precedente, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde.
4. La Giunta comunale, in relazione agli interventi di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera (a) può delegare le funzioni di cui al precedente comma 3 al Dirigente del Settore Servizi alla Città che provvede con propri atti.
5. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 3 al presente Regolamento.
6. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - (1) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - (2) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;
 - b) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- (1) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - (2) progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento;
 - (3) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;
 - (4) indicazione, ove prevista e/o necessaria, della ragione sociale dell'Impresa esecutrice dei lavori, la sua appartenenza alla categoria OS24 o superiore, la dichiarazione di assenza per la stessa delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (ex art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, nonché la dichiarazione di assenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (ex L. 575/65 e ss.mm.ii)
- c) se gli interventi sull'area prevedono la creazione di orti urbani la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- (1) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - (2) progetto di creazione dell'orto redatto dal soggetto adottante specificando il piano di coltivazione e le modalità come indicato nelle "Linee Guida" da adottare con atto successivo;
 - (3) relazione descrittiva del programma di gestione dell'orto redatto in termini chiari e sottoscritta dal proponente;
 - (4) indicazione, ove prevista e/o necessaria, della ragione sociale dell'Impresa esecutrice dei lavori, la sua appartenenza alla categoria OS24 o superiore, la dichiarazione di assenza per la stessa delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (ex art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, nonché la dichiarazione di assenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (ex L. 575/65 e ss.mm.ii).
7. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
 8. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e/o delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
 9. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e/o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
 10. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

Art. 7. Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Il soggetto adottante non può richiedere una superficie superiore all'20% dell'estensione totale delle aree a verde pubblico dell'Amministrazione Comunale; per estensione totale delle aree a verde pubblico si intende quella calcolata al momento della richiesta di adozione.
3. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Settore Servizi alla Città, sottoposta al parere tecnico della Commissione di cui all'art. 6, comma 2 e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta del Settore Servizi alla Città al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
5. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
6. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario e/o indispensabile dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Settore Servizi alla Città.
8. Il Comune, a mezzo del Settore Servizi alla Città, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3.
9. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Settore Servizi alla Città onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
10. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.
11. Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5, attraverso idonea copertura assicurativa. Il soggetto adottante dovrà farsi carico inoltre di ogni responsabilità civile e penale, comprovata da idonea copertura assicurativa, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.
12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a

cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

13. Il soggetto adottante, qualora ne faccia richiesta al Settore Servizi alla Città attraverso apposita istanza corredata da specifico bozzetto grafico, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Afragola e la dicitura “questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da” seguita dalla denominazione del soggetto adottante. E’ fatto espresso divieto di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati del soggetto adottante, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:
 - a) Dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale);
 - b) Altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all’area verde/suolo;
 - c) Numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata.
14. Le specifiche tecniche di cui al comma precedente si intendono come limiti massimi. Resta inteso che, ove il soggetto adottante avanzi la richiesta di cui al medesimo comma precedente, il Settore Servizi alla Città, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell’area verde adottata, potrà formulare ulteriori prescrizioni tecniche, prevedendo anche dei limiti massimi inferiori a quelli ivi stabiliti. L’installazione del cartello di cui al comma precedente rimane comunque subordinata all’autorizzazione espressa del Settore Servizi alla Città.
15. Il cartello dalle dimensioni specificate ai commi precedenti non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione.
16. Il cartello di cui ai commi precedenti è esonerato dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità come prevista dal Regolamento Comunale.
17. La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

Art. 8. Concorso dell'amministrazione comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi ai sensi del precedente art. 3.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 10.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, può promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

Art. 9. Durata e rilascio autorizzazione di adozione

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e non può essere inferiore a due anni decorrenti dalla medesima data. La convenzione può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Settore Servizi alla Città

almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere del medesimo Settore Servizi alla Città, attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione –formulate anche ai sensi del precedente art. 7, comma 8–, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nella Convenzione di adozione comporta l'immediata decadenza della Convenzione stessa.
4. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Settore Servizi alla Città con un anticipo di almeno 90 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Art. 10. Responsabilità

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.

Art. 11. Contenzioso

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, la controversia è devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Napoli

Art. 12. Aggiornamento degli allegati del presente Regolamento

1. Ove si rendesse necessario, utile e/o opportuno modificare e/o integrare gli Allegati al presente regolamento, tali modifiche e/o integrazioni saranno adottate con deliberazione di Giunta Comunale e saranno valide ed efficaci dalla data di eseguibilità della stessa.

Art. 13. Norme di prima attuazione

1. In fase di prima attuazione del presente Regolamento, il Settore Servizi alla Città
 - a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede a redigere ed a rendere disponibili gli elenchi di cui al precedente art. 3
 - b) entro 30 giorni dall'attuazione di quanto previsto al comma precedente, Ai fini di cui al precedente art. 2, comma 5, predispone, pubblica nelle forme di legge e diffonde specifico Avviso Pubblico, volto a raccogliere, in conformità al presente Regolamento, le richieste di adozione di cui al precedente art. 6; le istanze pervenute saranno istruite in conformità ai criteri di cui al comma 2 del medesimo art. 6, eventualmente ulteriormente dettagliati all'interno del citato Avviso Pubblico

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di eseguibilità della relativa delibera di approvazione

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE SPECIE BOTANICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5

Arbusti	Alberi	Piante erbacee stagionali e perenni
<ul style="list-style-type: none"> • Abelia grandiflora Agave sp. Aloe sp. • Arbutus unedo (Corbezzolo) • Aucuba japonica Buddleja davidii • Buxus sempervirens (Bosso) • Camellia japonica (Camelia) • Ceratonia siliqua (Carrubbo) • Chamaerops humilis (Palma nana) • Cotoneaster sp. Cycas revoluta • Eleagnus ebbingei aurea • Eleagnus ebbingei • Hebe andersonii • Hibiscus rosa sinensis (Ibisco) • Hibiscus siriacus • Hydrangea hortensis (Ortensia) • Lantana sp. • Laurus nobilis (Alloro) • Lavandula sp. (Lavanda) • Ligustrum japonicum (Ligustro) • Ligustrum ovalifolium 'aureum' • Ligustrum sinensis • Metrosideros excelsa • Myrtus sp. (Mirto) • Nerium oleander (Oleandro) • Phillyrea angustifolia • Phormium tenax • Phyllostachys aurea (Bambù) • Pistacia lentiscus (Lentisco) • Pittosporum tobira (Pittosporo) • Pittosporum tobira 'nanum' • Polygala myrtifolia • Prunus laurocerasus (Lauroceraso) • Punica granatum (Melograno) Rosa sp. • Rosmarinus sp. • Strelitzia niccolai Strelitzia reginae • Teucrium fruticans Thuja occidentalis • Viburnum lucidum (Viburno) • Viburnum tinus • Yucca sp. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acacia dealbata (Mimosa) • Albizia julibrissin • Catalpa bignonioides • Celtis australis (Bagolaro) • Ceratonia siliqua (Carrubo) • Cercis siliquastrum (Albero di Giuda) • Chorisia speciosa • Cinnamomum camphora (Laurocanfora) • Citrus aurantium (Arancio) • Cupressus sp. (Cipresso) • Ficus retusa • Ficus australis Ginkgo biloba • Grevillea robusta • Hibiscus syriacus (Ibisco) • Jacaranda mimosifolia • Lagerstroemia indica • Ligustrum japonicum (Ligustro) • Liquidambar styraciflua • Liriodendron tulipifera • Magnolia grandiflora • Melia azedarach (Albero del Rosario) • Nerium oleander (Oleandro) • Olea europaea (Olivo) • Paulownia imperialis • Platanus occidentalis (Platano) • Pinus pinea (Pino) Prunus sp. • Quercus sp. (Quercia) Robinia umbraculifera • Sophora japonica • Sterculia sp. • Tilia sp. (Tiglio) 	<ul style="list-style-type: none"> • Agapanthus umbellatus • Begonia sp. • Calendula officinalis Coleus sp. • Cyclamen sp. (Ciclamino) Dahlia sp. • Dimorphoteca sp. Gazania sp. • Impatiens sp. • Pelargonium sp. (Geranio) Petunia sp. Primula sp. • Salvia splendens • Santolina • Tagetes sp (Garofano d'oriente) • Verbena sp. • Tulbaghia violacea Vinca sp. • Viola sp. (Pansè) Zinnia sp.

ALLEGATO 2 - RICHIESTA DI ADOZIONE

In carta semplice

Al Settore
Servizi alla Città
del Comune di Afragola (Na)

Sede

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI DELLA CITTA' DI AFRAGOLA

Il sottoscritto _____,
nato a _____ Prov. _____, il _____,
residente in _____ Prov. _____
Via _____ n. _____
Codice Fiscale /Partita IVA _____
telefono _____, cellulare _____
email _____, fax _____

in proprio
 nella qualità di _____
[legale rappresentante, presidente, amministratore, ecc.] della _____
_____ [società, associazione, ente, condominio, ecc.]

RICHIEDE

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza _____
_____ della estensione di mq _____ per il periodo dal _____ al _____
per interventi di:

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione
- Creazione di orti urbani (solo dopo l'emanazione delle previste Linee Guida)

A tal fine

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche della città di Afragola approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, delle specifiche Linee Guida (solo in caso di creazione di orti urbani) e degli ulteriori atti e provvedimenti inerenti la materia adottati dal

Comune di Afragola

SI IMPEGNA A

- rispettare il Regolamento già citato;
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Settore Servizi alla Città del Comune di Afragola;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento dell'area.

ALLEGA

la documentazione prevista dall'art. 6, comma 6 del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche della città di Afragola.

CHIEDE

[non obbligatorio]

Di essere autorizzato alla apposizione di n. _____ cartelli indicanti il soggetto adottante nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7, commi 13 e ss. del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche della città di Afragola

ALLEGA

[nel caso si formuli la richiesta di cui al paragrafo precedente]

bozzetto grafico del/dei cartello/i che si chiede di apporre, contenente anche le specifiche tecniche dello stesso

Afragola, _____

Firma

ALLEGATO 3 - CONVENZIONE DI ADOZIONE

COMUNE DI AFRAGOLA
Settore Servizi alla Città

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI AFRAGOLA

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, in Afragola (Na) presso la sede comunale sita in _____

TRA

il Comune di Afragola, rappresentato da _____ nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Città

E

il sig. _____ (in proprio o nella qualità di legale rappresentante di _____) da qui innanzi denominata "affidataria", nato a _____ il _____ residente in _____ alla via/piazza _____ n. _____ C.F. _____ P.I. _____

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il regolamento comunale per l'adozione delle aree verdi pubbliche della città di Afragola;
- che la parte affidataria, in data _____, ha proposto all'Amministrazione comunale l'affido della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale, ubicata in Via/Piazza _____, per una estensione di mq _____, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente atto, delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di verde pubblico e delle prescrizioni contenute nel parere tecnico preventivo formulato dalla Commissione di cui all'art. 6 del citato Regolamento

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Afragola, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l'area a verde

pubblico di proprietà comunale sita in Via/Piazza _____ con estensione mq _____ per la durata di _____

Il suddetto periodo potrà essere rinnovato, per ugual periodo, previa richiesta ed a seguito di specifico atto dell'Amministrazione Comunale.

Tale affido non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale comunale nelle attività a svolgersi sull'area sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità.

Le attività connesse all'affidamento non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

Art.3

La parte affidataria, come sopra rappresentata, accetta l'affidamento dell'area descritta al precedente art. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde le attività nel rispetto del programma/progetto concordato con il Comune di Afragola, allegato al presente atto.

La parte si impegna, fin d'ora, a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni che verranno stabilite dai regolamenti comunali in materia approvati successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4

La manutenzione ovvero la riqualificazione e la manutenzione dell'area, ovvero gli ulteriori interventi contenuti nel programma di cui al precedente articolo 3 sarà effettuata a totale cura e spese della parte affidataria, anche sulla base di apposite prescrizioni tecniche fornite dagli uffici, e compresi gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete.

Art. 5

La parte affidataria si impegna ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza. L'area a verde resterà destinata ad uso pubblico.

Art. 6

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma dell'accordo di affidamento. All'atto della consegna materiale dell'area sarà redatto con i tecnici del Settore Servizi alla Città un verbale sulla consistenza e lo stato degli arredi, delle opere e delle piante.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa al progetto presentato dovrà essere

autorizzata preliminarmente dal Settore Servizi alla Città.

Art. 7

Il Comune di Afragola, a mezzo dei tecnici del Settore Servizi alla Città, eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione ovvero di riqualificazione e manutenzione approvato.

Durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione, manutenzione e riqualificazione non

dovranno essere provocati danni alle strutture, in caso contrario la parte affidataria dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Settore Servizi alla Città

Art. 8

L'autorizzazione può essere sospesa dal dirigente del Settore Servizi alla Città, senza alcun indennizzo e senza possibilità della parte affidataria di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili, temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.

L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;
- b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tale ipotesi, a fronte dell'inottemperanza al ripristino di cui al precedente art. 7, il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino in danno alla parte affidataria;
- c) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;
- d) quando venga inibito, limitato, o comunque ostacolo, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

L'amministrazione potrà inoltre disporre la decadenza dall'affidamento, senza indennizzo e previa diffida, quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.

L'affidatario potrà recedere anticipatamente dall'accordo di affidamento dando preavviso scritto al Settore Servizi alla Città con un anticipo di almeno 90 giorni.

Art. 9

Vista la richiesta e la dimensione dell'area oggetto dell'affidamento, si autorizza il posizionamento di n. _____ cartelli secondo il modello allegato, con la dicitura

E' fatto divieto per l'affidatario di cedere a terzi l'autorizzazione al posizionamento del cartello contenuta nel presente articolo.

Art. 10

Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario

Art. 11

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la parte comunica che l'area a verde verrà presa in consegna ed i lavori avranno inizio a far data dal _____

Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti comunali vigenti o adottati nel periodo di vigenza dell'affidamento.

Art. 12

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Napoli.

Art. 13

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le previsioni al tempo vigenti del Regolamento comunale per l'adozione delle aree verdi pubbliche della città di Afragola, originariamente approvato con Delibera di Consigli Comunale n. _____ del _____.

Nel caso in cui una o più previsione della presente Convenzioni si trovino in contrasto con quanto previsto dal citato Regolamento al tempo vigente, le previsioni di detto regolamento prevalgono su quanto previsto nella presente Convenzione e la parte affidataria si impegna sin d'ora a conformarsi.

Per il Comune

Per la Parte

La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli articoli 3, 8, 9, 10, 12 e 13 della presente convenzione.

Per la Parte
